

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 9 luglio 2018, n. 335

Strada Regionale n. 8 - Attuazione della DGR n. 1529/2013, della sentenza del Consiglio di Stato n. 531/2016 e della DGR 1428/2016 - Approvazione progetto di Variante 1° lotto - 1° stralcio e relativo quadro economico. CUP: B81B08000620001; CIG: 4083918BBC

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI

VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997, contenente norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 16.11.2001 in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controllo;

VISTO il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii. *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."*;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 32 della Legge 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

RITENUTO che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5 della succitata L. R. n.7 /97, nonché in qualità di RUA del predetto Accordo di Programma Quadro "Lavori Pubblici";

VISTO l'art.45, comma 1 , della L.R. 16.04.2007, n.10, che recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all'art.78 e seguenti della L.R. n. 28/2001";

VISTI il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 con il quale è stato adottato il nuovo modello organizzativo della Regione Puglia, denominato MAIA, e i successivi D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016, n. 316 del 17.05.2016 e n. 728 del 14.12.2016 di modifica;

VISTA la Deliberazione n. 1176 del 29.07.2016, con la quale la Giunta Regionale ha nominato e confermato Dirigente della Sezione Lavori Pubblici l'ing. Antonio Pulli, a decorrere dalla data del 1° agosto 2016;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 115 del 17.02.2017 con la quale, nel modificare ed integrare le proprie precedenti determinazioni n.997 del 23.12.2016, n. 72 del 06.02.2017 e n. 107 del 15.02.2017, ha definitivamente approvato l'istituzione dei nuovi Servizi;

VISTA l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento incaricato come di seguito riportata.

Il progetto originario per la realizzazione della Strada regionale n. 8, tratto salentino, risalente ai primi anni novanta è stato rivisitato dal 2007 in avanti per adeguarlo alle nuove volontà amministrative dei Comuni attraversati, nonché a nuovi vincoli fisici, territoriali e normativi sopravvenuti;

Con la determinazione n. 215 in data 10.04.2012, il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ha - tra l'altro - approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della S.R. n.8, dell'importo complessivo di € **54.891.271,00**, impegnando detta spesa sul Cap. 1081043 - U.P.B. 9.1.7 dell'es. fin. 2012 (impegno n.1);

In data 25.06.2012 è stato sottoscritto il contratto repertorio n.013923 registrato in Bari in data 26.06.2012 al n.

1563 Atti Pubblici, tra il Dirigente del Servizio LL. PP. in rappresentanza della Regione Puglia e il rappresentante legale del citato R.T.I., che prevede un importo totale lavori pari ad € 37.673.079,52 di cui € 35.316.626,40 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,5724% e un importo pari ad € 2.356.453,12 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

La durata contrattuale del contratto era di 36 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitivo.

In data 25/6/2012 si è pervenuti alla sottoscrizione del primo verbale di consegna parziale dei lavori, limitata alle attività espropriative affidate alla ATI aggiudicataria;

In data 06/03/2013 venne disposto l'inizio dei lavori con apposito secondo verbale di consegna parziale delle opere ricadenti nei soli Comuni di Vernole e di Lizzanello.

Tuttavia le resistenze sopravvenute da parte di forze sociali ambientaliste e degli stessi Comuni che pure avevano approvato l'opera, nonché i ricorsi giurisdizionali da parte di privati espropriandi, hanno reso problematico il regolare avanzamento dei lavori, con un sostanziale stop sin dall'avvio delle procedure espropriative.

In relazione a tali problematiche la Giunta Regionale con DGR 1529/2013, deliberò, tra l'altro:

- di dare atto della oggettiva sussistenza delle ragioni di opportunità e necessità per procedere ad una variante del progetto della Strada Regionale n. 8 - 1° lotto - nella provincia di Lecce e con le finalità di riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico, oltre che di miglioramento della funzionalità e della sicurezza stradale.
- di fornire al competente Servizio LL.PP., per il successivo trasferimento al R.U.P. la direttiva di attivare la redazione di una perizia di variante, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, che tenga conto delle proposte formulate dai Comuni interessati dal tracciato, nei limiti dei criteri dettati in narrativa.

Nelle more della redazione della perizia di variante, si stabiliva di eseguire quella parte di lavori per i quali non erano emerse specifiche criticità e contestazioni e che costituivano mero allargamento della sede stradale esistente della SPL. In relazione a ciò, a seguito della citata consegna e per i lavori eseguiti dall'Appaltatore, la Sezione LL.PP. ha proceduto alle seguenti liquidazioni:

- con Determinazioni n. 136 del 21/03/2014 e 315 del 13/06/2014, liquidazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori redatto dalla Direzione Lavori sulla base delle annotazioni delle lavorazioni eseguite a tutto il 20.01.2014 e il Certificato di pagamento n. 1 in data 05.03.2014 dell'importo di € 1.766.800,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 2.155.496,00;
- con determinazione n. 1151 del 04/12/2014, liquidazione del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori sottoscritto in data 11.11.2014, redatto dalla Direzione Lavori sulla base delle annotazioni delle lavorazioni eseguite a tutto l'11.11.2014 e il Certificato di pagamento n. 2 in data 11.11.2014 dell'importo di € 1.982.000,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 2.418.040,00;

Con apposito verbale redatto in data 29.01.2015 si dava atto dell'avvenuta esecuzione di tutte le lavorazioni allo stato eseguibili in quanto escluse dalle previsioni della perizia di variante in corso di approvazione, nonché della impossibilità di consegnare ulteriori tratti stradali che non fossero interessati dalla medesima perizia di variante; in ragione di ciò si dichiarava la sospensione dei lavori a decorrere dalla data del 28.11.2014, come da corrispondente comunicazione dell'Appaltatore.

Il progetto di variante, nel frattempo redatto dal Direttore dei Lavori, con nota del RUP n. 10201 del 31.3.2014, era stato inoltrato al competente Servizio Regionale Ecologia per l'espletamento della nuova procedura di VIA che, secondo la vigente normativa, *"sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, licenze, pareri nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, ..."*.

Tale progetto di variante prevedeva in sintesi:

l'eliminazione del tratto a 4 corsie dalla tangenziale di Lecce alla rotatoria dei Giardini di Atena nel Comune di Lizzanello, sostituito con un tratto a due corsie affiancato ad una stradina rurale esistente, con contestuale messa in sicurezza del tratto iniziale della SP1 attualmente congestionato ed urbanizzato;

l'allargamento a 4 corsie del tratto fino a Vernole della SPI, con riutilizzo della strada esistente;

realizzazione di una variante in sede propria a Vernole che consente di bypassare il tratto urbanizzato, con minore lunghezza rispetto al tracciato di progetto;

adeguamento a 4 corsie della SP2 da Vernole a Melendugno, in luogo della variante in sede propria prevista dal progetto originario.

Sul progetto di variante suindicato, redatto in adempimento delle direttive fornite dalla Giunta Regionale con deliberazione innanzi citata n. 1529/2013, il Servizio Ecologia, con propria determinazione Dirigenziale n.289 del 30.07.2015, rilasciò il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale, con valore, altresì, di Parere Paesaggistico e Attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga alle NTA del PUTT/P (artt. 5.03, 5.04 e 5.07), nonché di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

Tale VIA favorevole risultava condizionata al rispetto di alcune prescrizioni vincolanti, la verifica del cui adempimento era affidata agli stessi Enti che le avevano apposte in fase istruttoria.

Nelle more della redazione degli elaborati tecnici finalizzati all'ottemperanza delle suddette prescrizioni contenute nella determinazione di VIA n. 289/15, il Consiglio di Stato con sentenza 531/2016, in riforma della sentenza n. 1551/2015 resa dal Tar Puglia Sezione di Lecce, accolse il ricorso proposto da un espropriando ed annullò gli atti impugnati, prodromici alla realizzazione dell'opera denominata "Strada Regionale n. 8 - Circuitazione della Penisola Salentina lotto n. 1 - Regione Puglia - Assessorato alle Opere Pubbliche - Settore LL.PP."

In particolare i Giudici amministrativi, riferendosi al progetto iniziale antecedente a quello di variante, hanno ritenuto che la D.D. 199/2008, recante il parere favorevole di VIA, avesse validità triennale, anziché quinquennale come ritenuto dalla Regione e, per l'effetto, hanno ritenuto l'illegittimità della Determinazione n. 215/2012 di approvazione del progetto definitivo, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, perché adottata a VIA già scaduta.

In proposito deve precisarsi che la sentenza del Consiglio di Stato n.531/2016 attiene, come innanzi detto, al progetto approvato con la determinazione del dirigente della Sezione LL.PP. n. 215/2012, ma non al progetto di variante redatto in adempimento della DGR 1529/2013 citata.

Successivamente con deliberazione n. 1428/2016 la Giunta Regionale ha fatto il punto sulla situazione dei lavori per la costruzione della Strada Regionale n. 8, tratto salentino, prendendo atto della situazione amministrativa venutasi a determinare in esito ai pronunciamenti della Giustizia amministrativa scaturiti da ricorsi di alcune ditte espropriate e fornendo i necessari indirizzi per il prosieguo della realizzazione dell'arteria stradale di che trattasi.

In particolare con il provvedimento innanzi citato n. 1428/ 2016 la Giunta Regionale ha deliberato, tra l'altro:

- *di confermare l'indirizzo strategico della strada regionale n.8, opera ritenuta indispensabile per innalzare gli standard di sicurezza stradale di un'ampia area di particolare pregio della Regione Puglia;*
- *di autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP a mettere in atto l'attività tecnico amministrativa di propria competenza al fine di riavviare il proseguimento dei lavori ed il completamento delle opere, secondo le proposte operative esplicitate dalla Sezione LL.PP., anche introducendo ulteriori varianti all'opera stessa, purchè condivise dalle Amministrazioni locali interessate;*
- *di autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP. a conformare l'opera al DM 6792/2001 recante norme funzionali e geometriche sulla costruzione delle strade, come statuito dal Giudice amministrativo, nonché ad ogni altra norma vigente in materia;*

- di procedere, ai sensi dell'art.29 del d.lgs.152/06, comma 4, alla valutazione di eventuali pregiudizi ambientali connessi alla opere realizzate ed ai sensi dell'art. 20 per il completamento delle stesse secondo il progetto ulteriormente variato di cui detto innanzi;
- di considerare prioritaria e strategica l'attività di verifica in capo alle strutture regionali competenti a vario titolo in materia e di impegnare, pertanto, tutte le strutture regionali competenti a considerare prioritario tale procedimento.
- di stabilire che si procederà con successivi propri atti all'adozione ed approvazione del progetto ai fini delle varianti urbanistiche, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della L. R. n. 13/2001, restando ferme le competenze di legge del R.U.P. e del Dirigente del Servizio LL.PP., per l'approvazione degli atti relativi ai rapporti contrattuali con l'ATI aggiudicataria ai fini della concreta esecuzione dei lavori;

Le proposte operative della Sezione LL.PP. approvate dalla Giunta Regionale, con il provvedimento innanzi citato n. 1428/2016 prevedono la suddivisione dei lavori in due distinti stralci come di seguito illustrati:

- il primo stralcio dalla tangenziale di Lecce fino alla rotatoria di Strudà (Vernole) già realizzata; in detto stralcio, fatte salve le modifiche non sostanziali necessarie per l'adeguamento alle norme tecniche del DM 6792/2001, in adempimento del dettato del CdS, e gli interventi finalizzati all'ottemperanza delle prescrizioni esecutive della D.D. di VIA n. 289/15, l'opera rimane invariata rispetto al progetto approvato e, pertanto, dispone di tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio della esecuzione.
- il secondo stralcio dalla rotatoria di Strudà suddetta sino alla fine a Melendugno. Detto stralcio, in ragione delle modifiche apportate, seppure tutte in diminuzione di impatto, verrà sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/06 e, solo successivamente, avviato all'esecuzione come per il primo stralcio.

Il progetto, come innanzi articolato, è stato portato in apposita conferenza di servizi, sia al fine di ottimizzare e razionalizzare la verifica di ottemperanza alle prescrizioni da parte degli Enti, che le avevano imposte in sede di valutazione ambientale, sia al fine di confermare la condivisione, prevista dal 2° capoverso del dispositivo della DGR 1428/2016, da parte dei Comuni di Lecce, Lizzanello, Vernole e Melendugno, partecipanti al procedimento originario riferito al progetto principale, i quali, di fatto, hanno ribadito i pareri favorevoli espressi originariamente sul tracciato della Strada Regionale n. 8 così come definitivamente riconfigurato con il progetto di variante di che trattasi, ai fini delle necessarie varianti urbanistiche.

Con A.D. n. 41 del 28/3/2017 il Dirigente della Sezione Ecologia ha determinato: *“di esprimere sulla scorta del Comitato VIA del 14.3.2017, dei lavori delle C.di S. 22.2.2017 e 15.3.2017 e di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, giudizio favorevole sull'ottemperanza delle prescrizioni ambientali di cui al procedimento di VIA n. 289/2015, limitatamente al 1° stralcio ... ”*

Sul piano della destinazione urbanistica delle aree interessate dalle opere previste nel progetto di variante in itinere di approvazione, preso atto delle singole approvazioni espresse con separati atti dai Comuni interessati nel corso della suddetta conferenza di servizi, considerato che l'opera interessa il territorio di più Comuni e che la stessa riveste dichiaratamente interesse di livello regionale (come già affermato ripetutamente con più atti deliberativi), la Giunta Regionale ha concluso il procedimento (già avviato con la DGR 1428/2016) di approvazione del progetto con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto di quanto previsto nel comma 3 art. 14 della L.R. 13/ 2001.

Infatti, con successiva deliberazione n. 606 del 02.05.2017 la Giunta Regionale:

- ha approvato il progetto di variante progettuale nella sua interezza, come riportato nella corografia di progetto limitatamente al *“piano delle scelte programmatiche e della corrispondenza ai criteri dettati con le deliberazioni di G.R. n. 1529/2013 e 1428/2016”*;
- ha preso atto del progetto di variante di primo stralcio ed ha adottato, ai sensi del comma 3 art. 14 della L.R. 13/2001, le varianti urbanistiche agli strumenti vigenti nei Comuni interessati dallo stralcio medesimo di Lecce, Lizzanello e Vernole, come riportato nelle planimetrie di dettaglio del progetto, confermando

le competenze di legge del R.U.P. e del Dirigente del Servizio LL.PP., per l'approvazione definitiva ai fini contrattuali, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti;

- ha stabilito che all'adozione ed approvazione delle varianti eventualmente necessarie per il secondo stralcio, si procederà con analogo procedimento a conclusione delle procedure di verifica ambientali e paesaggistiche.

La deliberazione n. 606 del 2.5.2017 e gli elaborati cartografici del progetto sono stati depositati nella segreteria della Giunta Regionale per più di 15 giorni, e sono pervenute n. 4 osservazioni.

Con successiva deliberazione n. 1030 del 27.6.2017 la Giunta Regionale:

- previo esame delle n. 4 osservazioni (due delle quali fuori termine) prodotte ai sensi del comma 3 art. 14 della L.R. 13/2001, in seguito all'adozione delle varianti urbanistiche di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 2/5/2017, si è determinata per il non accoglimento delle stesse;
- ha approvato, ai sensi del medesimo comma 3 art. 4 della LR 13/01, le varianti urbanistiche agli strumenti vigenti nei Comuni interessati dallo stralcio medesimo di Lecce, Lizzanello e Vernole, come riportato nelle planimetrie di dettaglio allegate alla succitata deliberazione di GR n. 606/17;
- ha demandato al R.U.P. ed al Dirigente del Servizio LL.PP., ognuno per le proprie competenze, l'approvazione definitiva ai fini contrattuali del progetto di primo stralcio, variato come innanzi, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti, nonché l'adozione di qualsiasi atto necessario per la celere ripresa dei lavori in virtù di quanto innanzi, il progetto assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale di cui D.D. 289/15 con esito favorevole, anche sulla base dell'apposito decreto emesso dal Consiglio dei Ministri, nonché approvato dalla Giunta Regionale ai fini delle necessarie varianti urbanistiche, è formalmente eseguibile e proponibile per l'approvazione sul piano tecnico ed amministrativo.

Si rende necessario, pertanto, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, approvare il progetto di variante in parola e, per l'effetto, dichiarare formalmente l'opera ed i lavori di cui al progetto medesimo di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del DPR n° 327/01 e s.m.i., dell'art. 10 L. R. 22.2.2005 n° 3 e s.m.i., nonché degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e succ. mod.;

Sul piano della partecipazione degli interessati va considerato che:

- il progetto di variante è stato preventivamente assoggettato a procedura di VIA onnicomprensiva di tutti i pareri, visti, autorizzazione, ecc. necessari per l'approvazione, nonché a specifica procedura di ottemperanza alle prescrizioni: procedure entrambe comprendenti apposite Conferenze di Servizi e connotate da efficaci e varie forme di pubblicità, che hanno consentito a numerosi portatori di interessi e cittadini singoli di esprimere proprie pertinenti osservazioni e contributi progettuali, tutti esaminati ed in alcuni casi recepiti dall'Amministrazione procedente Regione Puglia;
- i Comuni interessati dall'opera hanno espresso, ripetutamente, la loro formale condivisione del progetto di variante di che trattasi ed il loro interesse alla esecuzione dell'opera.
- L'approvazione del progetto e delle relative varianti urbanistiche è avvenuta ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della LR 13/01, con le due citate deliberazioni di GR n. 606/17 e n. 1030/17 e con l'adozione delle forme di pubblicità e di contraddittorio previste dalla legge medesima, solo ed espressamente per le opere pubbliche di interesse regionale.

Tale modulo procedurale definito dalla L.R. 13/01, all'art. 14 per le opere di competenza regionale ed all'art. 16 per quelle di competenza comunale, costituisce la modalità attuativa delle previsioni di cui all'art. 19 c. 2 del DPR 327/2001 per l'approvazione dei progetti in variante alle previsioni urbanistiche, in cui l'apposizione del vincolo può avvenire con il ricorso alla variante semplificata, come previsto dal comma 3 dell'art. 10 del DPR 327/2001.

Nella DGR n. 1030/2017 *"si demanda al R.U.P. ed al Dirigente del Servizio LL.PP., ognuno per le proprie competenze, l'approvazione definitiva..."*, implicitamente rinviando agli atti dei suddetti soggetti l'integrazione dell'efficacia dell'approvazione della variante progettuale.

Pur avendo a mente la previsione dell'art. 10 comma 1 che limita l'invio agli interessati dell'avviso di avvio del procedimento ai casi descritti sub lett. a) e b), che escludono l'ipotesi del comma 2 dell'art. 10 (ovvero della variante semplificata approvata ex art. 19 c. 2), ad ogni buon fine, il RUP ed il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, in adempimento del disposto della DGR n. 1030/2001 e con le modalità dell'art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, accertato che gli interessati sono in numero superiore a 50, hanno provveduto a pubblicare, sul sito Internet in data 20.9.2017 nonché su due giornali e presso i Comuni interessati, apposito **"Avviso Pubblico di avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio"** con allegati elenchi riportanti i nomi e le indicazioni catastali dei proprietari interessati dagli espropri, nonché tutti i dati prescritti dal comma 2 dell'art. 16 del DPR 327/2001: ciò ai fini della successiva dichiarazione di pubblica utilità, contestuale all'approvazione definitiva del progetto.

In funzione di tale avviso non sono pervenute osservazioni.

Tuttavia, è pervenuto ricorso al TAR di Lecce per conto della Ditta S.I.S. Sviluppo Immobiliare Salentino per l'annullamento degli atti prodromici all'approvazione del progetto di variante ed al connesso esproprio di una parte delle proprietà interessata. Il ricorso non contiene la richiesta di misure cautelari. L'Avvocatura Regionale è stata interessata per la opportuna resistenza nel giudizio, nel quale la Regione Puglia si è regolarmente costituita.

Inoltre ed in questo caso inopinatamente, il Comune di Lizzanello, con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica del 12.01.2018, debitamente notificato, ha impugnato per l'integrale annullamento, le DGR 606/17 e DGR 1030/17, atti con cui la Regione aveva approvato le varianti urbanistiche di cui è detto innanzi. Va detto che il Comune di Lizzanello, nell'ambito del complesso procedimento di realizzazione della Strada Regionale n. 8, si è, tra l'altro e da ultimo, espresso con deliberazione del C.C. n. 9 del 01.9.2014, con nota prot. 7944 dell' 11.8.2016, con nota prot. n. 1854 dell'8.02.2017 e con deliberazione del C.C. n. 32 del 12.6.2017, nella quale l'assise cittadina ha ribadito di «confermare in toto i suggerimenti demandati alla Regione Puglia e riportati nell'atto C.C. n. 9/2014 in premessa citati nonché quanto riportato nelle note trasmesse alla Regione Puglia in data 11/08/2016 prot. n. 7944 e 18/02/2017 prot. n. 1854».

Il Comune di Lizzanello, nell'ambito della Conferenza di servizi avente ad oggetto «Strada regionale n. 8 - Nuovo Progetto di Variante 1° lotto - 1° e 2° stralcio. Adeguamento alla D.D. n. 289 del 30.07.2015 del Servizio Ecologia e alla sentenza del C.d.S. n. 531/2016», nella seduta conclusiva del 15.3.2017, ha ribadito «quanto già rappresentato nella propria nota del 18.02.2017 prot. n. 1854, già acquisita agli atti della precedente seduta di CdS, e chiede di eliminare il rondò n. 6 lasciando la strada esistente».

E' doveroso evidenziare che in entrambe le delibere del Consiglio Comunale, organo cui appartiene notoriamente la competenza in materia di pianificazione territoriale, il Comune di Lizzanello aveva espresso il proprio parere favorevole ed esplicitato la propria approvazione sugli elaborati di progetto proposti dalla Regione Puglia ed esplicitamente richiamati nei rispettivi deliberati. In effetti, però, negli stessi deliberati venivano proposte dal Comune alcuni "suggerimenti" (testuale) che, in quanto tali non possono considerarsi prescrizioni vincolanti e condizionanti il parere, bensì mere richieste da accogliere nei limiti del possibile. Tali richieste venivano ribadite nella corrispondenza succitata che, tuttavia, non poteva incidere sul contenuto degli atti consiliari di approvazione del progetto.

Nel contesto dato, pertanto, la Regione aveva ritenuto non accoglibili le richieste del Comune di Lizzanello, soprattutto nelle parti in cui andavano ad incidere sulla funzionalità ed efficacia delle previsioni progettuali.

Orbene la Regione Puglia, pur nella convinzione della piena legittimità degli atti assunti dai propri organi politici e amministrativi nell'ambito del procedimento di approvazione e di realizzazione della Strada Regionale n. 8 e dell'infondatezza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica innanzi indicato, in considerazione dell'oggettiva difficoltà che si determinerebbe nel proseguire l'iter realizzativo dell'opera senza la collaborazione di tutti i Comuni interessati, tra cui quello di Lizzanello, ha inteso definire la controversia in modo da consentire una collocazione nel Comune di Lizzanello della costruenda strada quanto più possibile armonica e funzionale con l'assetto territoriale e infrastrutturale dello stesso Comune interessato.

Inoltre, la definizione dei reciproci rapporti con il Comune di Lizzanello consentirà di proseguire nella realizzazione dell'opera (già realizzata parzialmente), con maggiori certezze e con la speditezza che le circostanze richiedono.

In tal senso, con DGR 437/2018 è stato approvato uno schema di atto di transazione ed è stato incaricato l'ing. Antonio Pulli a rappresentare la Regione Puglia per la relativa sottoscrizione.

L'atto di transazione è stato sottoscritto in data 16.4.2017, previa approvazione corrispondente del Comune di Lizzanello con deliberazione di GM n. 50 del 15.3.2018.

Ai fini della concreta attuazione dell'atto di transazione di cui sopra è seguito un ampio confronto con il Comune di Lizzanello, con incontri e corrispondenza in atti. Tale confronto può considerarsi concluso con una specifica nota in data 30.6.2018 n. 8353, acquisita dalla Sezione LL.PP. al prot. n. 10621 del 3.7.2018, nella quale il Sindaco del Comune di Lizzanello ha formulato espresso atto di rinuncia al proprio ricorso per l'annullamento degli atti regionali di cui detto innanzi, consentendo alla Regione di proseguire l'iter approvativo dell'opera, con il consenso partecipato anche del Comune da Esso rappresentato.

Successivamente, in data 9.7.2018 il Comune di Lizzanello ha fatto tenere alla Sezione LL.PP. copia della deliberazione di GM n. 138 del 4.7.2018 avente per oggetto: *"Esecuzione obblighi contenuti nell'atto di transazione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 15.3.2018 e con delibera di Giunta Regionale n. 437 del 20.3.2018. Rinuncia al ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica del 12.1.2018 Proposto dal Comune di Lizzanello. Presa d'atto."*

Va detto che per la parte della transazione che attiene la richiesta di ricercare in sede esecutiva eventuali possibili soluzioni costruttive che agevolino i proprietari confinanti con la strada in progetto, pur non potendo accogliere i contributi progettuali formalizzati dal Comune in quanto contrastanti e distorsivi rispetto alle finalità essenziali ed alle caratteristiche funzionali dell'opera in progetto, si ribadisce la disponibilità a ricercare, anche nelle successive fasi esecutive e di dettaglio, accorgimenti tecnici idonei alle finalità suddette, pur senza apportare modifiche sostanziali all'opera il cui progetto è da ritenersi realizzabile solo nella conformazione che ha acquisito parere favorevole di VIA.

Confermata la posizione favorevole del Comune di Lizzanello, nulla osta a procedere con l'approvazione formale dei lavori e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, per gli aspetti ambientale, paesaggistico ed urbanistico.

Per quanto concerne, inoltre, l'inquadramento rispetto alla normativa sulla esecuzione dei lavori pubblici, va evidenziato che il progetto così come riconfigurato, pur proponendo alcune modifiche al tracciato originario, conserva una identità sostanziale con il progetto originario in quanto alla tipologia di lavorazioni necessarie ed alla funzione propria dell'opera da realizzarsi.

Sul piano esecutivo e normativo, quindi, l'opera si può configurare quale perizia di variante rispetto al progetto originario oggetto dell'appalto di cui detto innanzi, tenuto conto, altresì, del fatto che una parte significativa dell'opera risulta già realizzata e che i lavori a suo tempo appaltati ed oggetto di contratto risultano allo stato sospesi e mai ripresi.

Con riferimento al contratto di appalto in essere, ponendosi la questione della validità dello stesso in esito alle complesse vicende che ne hanno caratterizzato l'esecuzione, è doveroso considerare che:

- innanzitutto la caducazione dell'AD 215/2012, in esito alla Sentenza del C. di S. n. 531/2016, appare limitata agli effetti espropriativi in relazione alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, contenuta nella stessa AD 215/12; pertanto non ne risulta interessata la parte del dispositivo in cui si determina l'aggiudicazione definitiva dei lavori;
- inoltre, anche l'eventuale annullamento dell'atto che determina l'aggiudicazione definitiva non travolge il contratto di esecuzione di lavori pubblici, stante la natura privatistica del contratto soggetto alla Giustizia Ordinaria, fatta salva l'ipotesi di una specifica sentenza del giudice amministrativo che non si è pronunciato in tal senso, come affermato da costante giurisprudenza.
- Infine, la previsione di realizzare, in questa prima fase, un solo 1° stralcio dell'opera, la cui consistenza è chiaramente ridotta rispetto al progetto intero originale, configura una perizia di variante in diminuzione

rispetto all'importo contrattuale originale che non comporta necessità di ulteriori risorse rispetto a quelle già disponibili e pure impegnate.

Si è proceduto, pertanto, al completamento degli elaborati grafici del progetto di variante, redigendo anche il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema di atto aggiuntivo al contratto principale che, sottoscritti per accettazione da parte dell'esecutore, manifestano la volontà dello stesso di accettare la prosecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Inoltre, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dalla consegna e del particolare andamento dei lavori, caratterizzato dal susseguirsi di controverse pronunce giudiziarie, che possono qualificarsi quali circostanze esogene sia per la Stazione Appaltante che per l'Appaltatore, si è fissato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori che viene, pertanto, stabilito d'intesa tra le parti nella misura di mesi 18 a partire dalla data del verbale di ripresa dei lavori.

Il RUP, coadiuvato da funzionari della Sezione Lavori Pubblici, ha proceduto al controllo tecnico-economico sugli elaborati della perizia di variante tecnica e suppletiva e il conseguente verbale di verifica, ha riportato l'esito positivo.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 161 del DPR n. 207/2010 con relazione in data 15/05/2017 ha espresso giudizio di ammissibilità alla perizia di variante in parola.

La perizia di variante di che trattasi è stata redatta ai sensi dell'art. 132 "comma 1 lettere a e b" e "comma 3" del D.Lgs. 163/2006, vigente ragione temporis con un importo complessivo ridotto invariato di **€ 54.891.271,00**, di cui l'importo per lavori da eseguirsi è pari a netti **€ 25.410.408,06**, oltre ad **€ 3.767.704,27 per lavori già eseguiti, per un totale per lavori di perizia pari ad € 29.178.112,33**.

Risulta, pertanto, un minore importo rispetto a quello di contratto pari a **€ 8.494.967,19**.

Con le suesposte cause di variazione, la perizia risulta coerente con le disposizioni di cui all'art. 37 della Legge 114/2014, pertanto non è assoggettabile a trasmissione preventiva ad ANAC: (art. 132 comma 1 lett. a): non soggetto; art. 132 comma 1 lett. b): inferiore al 10% non soggetto; art. 132 comma 3 secondo periodo: inferiore al 5% non soggetto).

Il quadro economico dei lavori viene conseguentemente aggiornato come segue:

QUADRO ECONOMICO 1° LOTTO 1° STRALCIO

1/a) LAVORI

a) MOVIMENTI DI MATERIA	€ 4.120.731,30	
b) SOVRASTRUTTURE STRADALE	€ 8.360.872,77	
c) OPERE D'ARTE MAGGIORI	€ 165.181,04	
d) LAVORI DIVERSI	€ 9.286.349,46	
e) LAVORI COMPLEMENTARI	€ 8.962.748,54	
Sommano per Lavori	€ 30.895.883,11	€ 30.895.883,11
A detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
a) Oneri diretti 3%	2,91262135922%	€ 899.880,09
Importo lordo soggetto a ribasso		€ 29.996.003,01
A detrarre il ribasso del 21,5724		€ 6.470.857,75
Resta l'importo netto		€ 23.525.145,26
Oneri di Sicurezza diretti		€ 899.880,09
Oneri di Sicurezza indiretti	8,0138200%	€ 985.382,71
Importo totale lavori comprensivo di O. S.		€ 25.410.408,06

1/b) LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI

Tratto realizzato tra la Rotatoria di STRUDA'
e la Zona Industriale di VERNOLE

€ 3.767.704,27

Importo totale lavori comprensivo di O. S.

€ 29.178.112,33

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) Eliminazione Interferenze ENEL, TELECOM, EAAP € 400.000,00

b) Espropriazioni

Comune di Lecce € 428.351,03

Comune di Lizzanello € 1.628.711,15

Comune di Vernole € 989.353,45

Comune di Melendugno € 0,00

c) Spese generali: Pubblicità, prove geot.,
prove di lab., archeologia, spese legali e di contenz.

collaudo tecnico-amm., collaudo statico, ecc € 700.000,00

d) Percentuale del 1,5% in base all'art. 18

della L. 109/94 e successive modifiche € 463.438,25

e) IVA 22% su Lavori e Oneri Sicurezza € 6.419.184,71

f) IVA 22% su Spese Generali € 220.000,00

g) Imprevisti € 1.500.000,00

Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione € 12.749.038,59

Sommano a disposizione dell'amministrazione

€ 12.749.038,59

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 41.927.150,92

IMPORTO FINANZIATO

€ 54.891.271,00

A DISPOSIZIONE PER IL 2° STRALCIO

€ 12.964.120,08

La perizia di variante tecnica e suppletiva così completata, comprende tutti gli elaborati previsti dall'art. 33 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

Per la ripresa e prosecuzione dei lavori ed il regolare pagamento degli stessi, in adempimento all'ultimo capoverso del dispositivo della DGR 1030/2017 che prevede: *"di demandare al R.U.P. ed al Dirigente del Servizio LL. PP., ognuno per le proprie competenze, l'approvazione definitiva ai fini contrattuali del progetto di primo stralcio, variato come innanzi, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti, nonché l'adozione di qualsiasi atto necessario per la celere ripresa dei lavori"*

si rende indispensabile procedere all'approvazione formale della presente perizia di variante.

Tenuto conto che:

La perizia di variante così come sin qui redatta evidenzia un importo dei lavori in diminuzione rispetto al quinto d'obbligo e, quindi, eccedente lo jus variandi della stazione appaltante; pertanto, tale fattispecie richiede una integrazione contrattuale avente natura negoziale autonoma, differente dal cosiddetto atto di sottomissione. Stante la necessità e l'urgenza di provvedere al fine di garantire l'efficace avanzamento dei lavori, anche in considerazione della condivisione del contesto programmatico delle modalità di prosecuzione del programma costruttivo sancito con la DGR 1428/2016, si propone di provvedere con il presente atto all'approvazione della perizia di variante.

La spesa complessiva di progetto stimata secondo il su riportato quadro economico, che rimane al momento invariata rispetto al progetto principale, non necessita di ulteriore impegno di spesa, trovando copertura nell'ambito del medesimo finanziamento già disposto per la realizzazione dell'opera ed il cui impegno contabile di € 54.891.271,00 è stato già assunto con precedenti determinazioni della Sezione Lavori Pubblici n. 215 del 10.4.2012.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione della perizia di variante relativa ai lavori per la realizzazione della Strada Regionale n. 8- 1° lotto -1° stralcio e del nuovo quadro economico rimodulato come sopra, nonché del relativo atto aggiuntivo e degli annessi elaborati tecnici;

Premesso quanto innanzi e ritenuta la necessità di dare certezza al programma esecutivo dei lavori con il presente atto si propone di approvare la quinta perizia di variante per quanto concerne le previsioni costruttive come definite negli elaborati grafici allegati, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità dell'opera come ridefinita con la perizia di variante di che trattasi.

- **RILEVATO** che, in base a quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter procedere all'approvazione della perizia di variante per il cui importo suppletivo è presente la relativa copertura finanziaria sul Cap. 1081043 dell'es. Fin. 2012 per l'importo di € 54.891.271,00;
- **VISTA** l'istruttoria proposta dell'Ing. Roberto Polieri, di supporto al Responsabile del Procedimento;
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Roberto POLIERI)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LL.PP

(Ing. Antonio PULLI)

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. Di dare espressamente atto che è formalmente apposto il vincolo preordinato all'esproprio nelle aree interessate dalla variante al progetto, in esito alla DGR 606/2017 ed alla DGR n. 1030/2017, rispettivamente di adozione ed approvazione della variante urbanistica semplificata, la cui efficacia è conclusivamente

- integrata dal presente atto in virtù dell'apposita delega contenuta nell'ultimo capoverso della stessa DGR 1030/2017; ciò in considerazione dell'esito dell'avviso pubblico di avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, pubblicato in data 20.9.2017 in adempimento dell'art. 11 c. 2 del DPR 327/2001, per il quale non risultano pervenute osservazioni;
2. Di approvare la perizia di variante relativa ai lavori per la realizzazione della Strada Regionale n. 8- 1° lotto -1° stralcio, redatta ai sensi dell'art. 132 "comma 1 lett. a e b" e "comma 3" del D.Lgs. 163/2006 vigente ragione temporis con un importo complessivo invariato di **€ 54.891.271,00**, di cui l'importo per lavori da eseguirsi è pari a netti **€ 25.410.408,06**, oltre ad **€ 3.767.704,27** per lavori già eseguiti, per un totale per lavori di perizia pari ad **€ 29.178.112,33**;
 3. Di approvare il nuovo quadro economico rimodulato come riportato in narrativa, che ha comportato un minore importo netto per lavori a corpo di **€ 8.494.967,19** rispetto all'importo contrattuale, nonché il quadro comparativo di raffronto che ha previsto le nuove percentuali e i nuovi importi netti delle categorie delle lavorazioni di cui al capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo;
 4. Di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà alla redazione del progetto di 2° stralcio, in adempimento del deliberato di cui alla DGR n. 1428/2016, utilizzando la somma residua pari ad **€ 12.964.120,08**, oltre ad eventuali ulteriori economie;
 5. Di dichiarare formalmente la pubblica utilità dell'opera, così come rideterminata dalla perizia di variante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del DPR 327/01, dell'art. 10 della LR n. 3/2005 e s.m.i., nonché dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m. i.;
 6. Di incaricare formalmente il RUP per i necessari adempimenti finalizzati alla stipula dell'atto aggiuntivo annesso alla perizia di variante;
 7. Di dare atto che questo provvedimento:
 - viene redatto in un unico originale, depositato agli atti di Sezione Lavori Pubblici;
 - è composto da n. 15 facciate;
 - sarà pubblicato all'albo della Sezione Lavori Pubblici;
 - sarà pubblicato sul BURP, quale notifica agli Organi/Enti e/o Amministrazioni interessate, e sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale:
 - al Segretariato della Giunta Regionale;
 - al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP. e Paesaggio;
 - all'Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Lavori Pubblici.

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
(Ing. Antonio PULLI)